



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

OGGETTO: ACCORDO CONVENZIONALE REGIONE ABRUZZO - SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ABRUZZO CNSAS-SASA – SALDO ONERI 2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la DGR n. 102 del 22 febbraio 2018 ad oggetto “*Servizio di elisoccorso nell’ambito del Sistema di Urgenza ed Emergenza Sanitaria 118 – Rinnovo della Convenzione e del Protocollo Operativo con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo (SASA)*” che ha approvato il nuovo quadro convenzionale e relativo protocollo operativo tra Regione Abruzzo e CNSAS-SASA riguardante le attività di supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico agli interventi di elisoccorso tecnico-sanitario del 118 “Abruzzo Soccorso”;

ATTESO che la citata Deliberazione della Giunta Regionale ha approvato il rinnovo del Protocollo Operativo per la gestione delle chiamate di soccorso e per gli interventi in ambiente ostile in collaborazione con le squadre del C.N.S.A.S., dapprima regolato con DGR n. 441 del 31 maggio 2010 ad oggetto: “*Servizio di elisoccorso nell’ambito del sistema di Emergenza e Urgenza Sanitaria “118” – rinnovo Protocollo Operativo con il corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico S.A.S.A. – Servizio Regionale Abruzzo e rimborso spese*”;

VISTO che il C.N.S.A.S. è stato ulteriormente riconosciuto come Organizzazione erogante un pubblico servizio dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 e dalla L. 119/2007 “*Disposizioni a favore del CNSAS*”;

CONSIDERATO

- che il C.N.S.A.S., ai sensi della Circolare Ministero dei Trasporti dell’8 novembre 1994 n. 41/6821/M.3E e successive modifiche, è soggetto di riferimento esclusivo per le società esercenti i servizi di elisoccorso in riferimento, tra le altre, alla figura del Tecnico di Elisoccorso, considerato anche l’art. 2, comma 2, della citata L. 74/2001;
- che, ai sensi della Legge n. 74/2001 e della L.R. 17 aprile 2014, n.20 recante “*Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico*” il C.N.S.A.S. rappresenta altresì il soggetto di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente impervio e ipogeo;
- che ai sensi delle modifiche intervenute alla citata L. 74/2001 con L. 126/2020 di conversione del D.L. 104 del 14 agosto 2020 “*il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi*” (art.1, comma 3) e si ribadisce che “*le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso*” (art. 2, comma 3);

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 27 gennaio 2015 ad oggetto: “*Riorganizzazione del servizio di elisoccorso della Regione Abruzzo*”, che stabilisce che la Regione Abruzzo, tramite la Struttura Regionale preposta, svolge un ruolo di indirizzo e di coordinamento del servizio di elisoccorso, per quanto riguarda la definizione del Protocollo Operativo per la gestione delle chiamate di soccorso alpino e gli interventi di elisoccorso in collaborazione con S.A.S.A. – C.N.S.A.S.;

VISTO il Decreto 24 marzo 1994, n. 379 “*Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico*”;

VISTO inoltre il “Regolamento per l’affidamento incarichi ai soci in attuazione dell’art. 15 dello Statuto del CNSAS e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117”, approvato dall’Assemblea nazionale del CNSAS del 25 e 26 gennaio 2019 e in vigore dal 26 gennaio 2019, che ribadisce la natura di ente senza fine di lucro del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, nonché la distinzione tra i rimborsi e gli indennizzi legati alle attività istituzionali;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 del regolamento sopra citato, i tecnici di elisoccorso – direttamente impegnati nelle attività aeree del 118 – sono indennizzabili in quanto figure ad elevata specializzazione tecnica e professionale e finalizzate all’incremento della qualificazione della struttura, oltre che di presenza necessaria presso le basi di elisoccorso sanitario, in ragione della possibilità di interventi in ambiente montano e impervio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11 del citato regolamento nazionale, le indennità a vario titolo corrisposte devono essere considerate sempre al lordo degli oneri;

VISTO l’art. 3 della L.R. 20 del 2014 secondo cui la Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASA-CNSAS ed in particolare:

- a) le spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in attuazione della legge 74/2001;
- b) le spese per il funzionamento dell’intera struttura del SASA-CNSAS, nonché per l’addestramento e l’aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASA-CNSAS;
- c) il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASA-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative;
- d) le spese relative all’adeguamento o all’ammodernamento della dotazione del materiale tecnico ed alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASA-CNSAS;
- e) le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e in particolare da quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

ATTESO che con la Det. Dir. DPF020/14 del 22.2.2024, successivamente rettificata con D.D. DPF020/22 del 21.03.2024 è stato impegnato l’importo annuo di € 400.000 e contestualmente liquidato e pagato in favore del SASA, a titolo di anticipo per l’annualità 2024, una quota pari ad € 300.000;

VISTA la richiesta di saldo 2024 da parte del CNSAS-SASA Abruzzo corredata dai documenti giustificativi, acquisiti al prot. 7332 del 10.01.25 (Allegato 1), dei costi gestionali a saldo, già sostenuti e rendicontati, per € 99.999,46 a titolo di oneri di funzionamento, spese degli istruttori nazionali CNSAS e rimborsi spese dei Tecnici di Elisoccorso (TE) e dei Tecnici di Centrale Operativa (TCO) attivi presso le basi HEMS;

RITENUTO di dover erogare a CNSAS-SASA, ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, il saldo dell’annualità 2024 di € 99.999,46 per oneri convenzionali già sostenuti e previsti per le attività di supporto al Sistema di soccorso ed elisoccorso 118 regionale come da norma di legge (art. 3 L.R. 20/2014) a titolo di oneri di funzionamento, spese per compensi a istruttori nazionali CNSAS e rimborsi spese dei Tecnici di Elisoccorso e di Centrale Operativa;

DATO ATTO della positiva attestazione di conformità da parte dei responsabili di Centrale Operativa 118 del servizio SASA reso presso le 2 basi HEMS regionali (L’Aquila Preturo e Pescara Aeroporto);

DATO ATTO che le attività oggetto del presente atto non rientrano nell’ambito di applicazione della Legge n. 3/2003 in quanto non configurabili come progetto di acquisto di servizi “di sviluppo”, essendo il contributo del Soccorso Alpino dovuto ai sensi della legge dello Stato per il servizio di elisoccorso in ambiente impervio-ostile-montano e pertanto non è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTA la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e s.m.i.;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte -

- di **liquidare e pagare** in favore del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese – S.A.S.A., C.F. 92036940671, [REDACTED] la somma di € **99.999,46** sull’impegno n. 1016 del capitolo 81501.12, PdC 1.04.04.01.000, dell’esercizio finanziario 2024, che presenta adeguata disponibilità, a titolo di “Saldo oneri convenzionali 2024” previsti per le attività di supporto al Sistema di soccorso ed elisoccorso 118 regionale come da norma di legge regionale (voci contenute nell’art. 3 della L.R. 20/2014):

- di **autorizzare** il Servizio Ragioneria DPB014 ad emettere il mandato di pagamento in favore del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese – S.A.S.A., C.F. 92036940671, [REDACTED] tramite bonifico presso Poste Italiane – Codice IBAN [REDACTED] intestato a “SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO ABRUZZO – SASA” per l’importo di € 99.999,46;
 - di **dare atto** della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, ai sensi del D.U.R.C. Inps-Inail (Allegato 2);
 - di **dare atto** della regolarità della posizione del S.A.S.A. – Servizio Regionale Abruzzo attestata da Agenzia Entrate Riscossione, per i pagamenti verso le P.A. (Allegato 3);
 - di **attestare** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - di **subordinare** l’esecutività del presente atto all’assunzione, da parte del Servizio Ragioneria Generale della G.R.A., delle relative registrazioni contabili sul Capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario come sopra individuato;
- di **attestare** che il mandato di pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 52, alla spesa sanitaria corrente finanziata con risorse del Fondo Sanitario Regionale ed è a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
- di **trasmettere** copia della presente Determinazione al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo – SASA, al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, alla Gestione Sanitaria Accentrata, individuata nel Servizio DPF012 e al Dipartimento Sanità ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Barbara Morganti
firmato elettronicamente

L’Estensore
Dott. Lorenzo Pingiotti
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Dott. Lorenzo Pingiotti
firmato elettronicamente